

Determina n. 196 del 30/12/2022

Disposizione di proroga tecnica dei contratti di appalto aventi ad oggetto il “SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE ARTISTICA E CULTURALE E SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI DEI TEATRI APPARTENENTI ALLA RETE “TEATRI IN COMUNE”, Lotto N. 2, Teatro Biblioteca Quarticciolo, CIG 8023623728.

Premesso che

- l'Associazione Teatro di Roma, nella sua qualità di Teatro Nazionale, produce, realizza e diffonde manifestazioni drammatiche e culturali nazionali ed internazionali con particolare riguardo al teatro nazionale d'arte e di tradizione e al repertorio italiano contemporaneo;
- con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 175 del 30 agosto 2019 (di seguito, la “Deliberazione n. 175/2019”) venivano approvate, in continuità con il modello gestionale approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 136/2017, le linee di indirizzo per la programmazione, valorizzazione e gestione degli spazi teatrali di Roma Capitale con il coordinamento dell'Associazione Teatro di Roma per il periodo 01.01.2020-31.12.2022;
- il successivo 23 ottobre 2019 veniva stipulata una Convenzione (prot. N. QD/0032609) tra l'Associazione Teatro di Roma e il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale - in applicazione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 175/2019 avente ad oggetto l'affidamento all'Associazione Teatro di Roma della valorizzazione delle strutture teatrali di Roma Capitale poste nella disponibilità dell'ATR tra cui si annoverano, tra l'altro, il Teatro di Tor Bella Monaca, il Teatro Biblioteca Quarticciolo e il Teatro Scuderie di Villa Pamphili;
- l'Associazione Teatro di Roma veniva quindi incaricata di provvedere alla gestione delle attività svolte nelle ridette strutture, secondo le modalità descritte nella Convenzione *de qua*, fino al 31 dicembre 2022;

premessato ancora che

- con bando trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 13 settembre 2019 e pubblicato sulla medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n GU/S S180 438826-2019-IT in data 18/09/2019, l'Associazione Teatro di Roma indicava una procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del “SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE ARTISTICA E CULTURALE E SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI DEI TEATRI APPARTENENTI ALLA RETE “TEATRI IN COMUNE””;
- la procedura era suddivisa in n. 3 Lotti, rispettivamente relativi alla gestione del Teatro di Tor Bella Monaca, del Teatro Biblioteca Quarticciolo e il Teatro Scuderie di Villa Pamphili;
- con determina di aggiudicazione prot. n. 12 del 30/01/2020, del Direttore dell'Associazione, veniva affidato il servizio oggetto di gara per il lotto n. 2 all'operatore economico RTI Associazione Culturale E.D.A. (mandataria) e l'Associazione Spell Bound (mandante), il quale aveva presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- successivamente, in data 23/03/2020. veniva stipulato con l'operatore aggiudicatario il contratto d'appalto;
- il contratto prevedeva all'art. 5, comma 1, che lo stesso sarebbe stato efficace dalla data della sottoscrizione sino al 31.12.2022, corrispondendo tale termine a quello di scadenza della richiamata Convenzione del 23 ottobre 2019 con cui Roma Capitale aveva affidato all'Associazione Teatro di Roma la gestione dei Teatri in oggetto;

considerato che

- con delibera n. QD/2022/0044404 del 30/12/2022 Roma Capitale ha disposto la proroga dell'efficacia della richiamata Convenzione prot. N. QD/0032609 fino al prossimo 30 giugno 2023, per consentire a Roma Capitale e/o all'Ente allo scopo individuato di finalizzare la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio in oggetto;

ritenuto che

- il contratto in oggetto riguarda prestazioni essenziali e prioritarie per il perseguimento dei fini dell'Associazione, che non possono in alcun modo essere interrotte;

considerati

- i tempi tecnici propedeutici all'espletamento e alla definizione delle operazioni della procedura di cui sopra, nonché alla stipula del contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario;

richiamato

- l'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale al comma 11 prevede che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per gli affidamenti in corso di esecuzione, precisando che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel pregresso contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- l'art. 5, comma 3, di ciascun contratto, ove si dispone che *«la durata dell'appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario all'Associazione per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Prestatore è tenuto all'esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni, dei Servizi previsti nel presente contratto o a condizioni più favorevoli per l'Associazione»*;
- che allo stato occorre procedere alla proroga *de qua* al fine di consentire la definizione dell'affidamento del predetto servizio nel rispetto della normativa vigente e – nelle more – creare presupposti non ostativi alla libera concorrenza;

rilevato

- che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che pertanto ai fini della tracciabilità resta in vigore il CIG originario, come precisato dall'ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di tracciabilità dei flussi);

ritenuto ancora che

- al fine di garantire la prosecuzione dell'erogazione delle essenziali prestazioni relative al rapporto contrattuale in oggetto nelle more del completamento delle procedure in corso di svolgimento per il nuovo affidamento, sussistono i presupposti di legge e di contratto per procedere alla proroga tecnica per il suddetto contratto;

visti

- il D. Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
- il dl 76/2020 e ss.mm.ii.;
- il dl 77/2021 e ss.mm.ii.;

dato atto

- che l'impegno di spesa di cui alla dedotta proroga sarà imputato al relativo capitolo di bilancio;
- che la funzione di RUP per la descritta proroga tecnica è assolta dal Commissario Straordinario;

determina

- di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, e con esclusione di ogni ipotesi di rinnovo tacito o automatico, agli stessi prezzi, patti e condizioni del corrente rapporto negoziale, per il tempo stimato per l'individuazione del nuovo operatore economico aggiudicatario all'esito della procedura selettiva e comunque fino al 30 giugno 2023, la proroga tecnica del Contratto di appalto del 23/03/2020 e ss.mm.ii. CIG 8023623728;
- di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.

Roma, 30/12/2022.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Giovanna Marinelli

